

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 165 DEL 11/11/2015

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Contratto per la concessione di una parte di immobile (vedetta) per ospitalita' apparecchiature radio in localita' "Minni Minni" agro del Comune di Castiadas.

Fra

L'Ente Foreste della Sardegna, viale Merello n° 86 - Cagliari, partita IVA 02629780921, rappresentato dal Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari dr. XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX il xx/xx/xxxxx, il quale interviene al presente atto, non in proprio bensì in nome e per conto del predetto "Ente Foreste della Sardegna", in seguito per brevità sarà chiamato Ente concedente.

e

La Guardia di Finanza (C.F. 80010350926) con sede legale in Cagliari, viale Armando Diaz n°170, rappresentata dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX, il xx/xx/xxxx, delegato a stipulare in nome e per conto della Guardia di Finanza di Cagliari contratti inerenti la gestione dell'Ufficio cui è preposto, l'ospitalità a titolo oneroso dell'impianto di telecomunicazioni di cui all'oggetto, presso la struttura vedetta in loc. Minni Minni nell'UGB Castiadas, in seguito per brevità sarà chiamato concessionario.

si conviene e si stipula quanto appresso: -----

Premesso che:

L'EFDS gestisce in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna, i terreni siti nell'UGB Castiadas dove in loc. Minni Minni è stata costruita una vedetta per la campagna AIB all'attualità non utilizzata per tale scopo, sita nel Comune di Castiadas distinta nel NCT nel foglio 55 mappale 13;

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 165 DEL 11/11/2015

- All'interno dell'immobile di cui sopra è alloggiata l'apparecchiatura del CFVA re-

lativamente agli impianti di comunicazione dell'Amministrazione regionale;

- In data 22.09.2015 con nota prot. n° 11203 la direzione Generale del CFVA ha rilasciato l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto di telecomunicazioni oggetto della presente concessione, e ha confermato con nota prot. n° del xxxxx il nulla osta precedentemente citato;

- In data 25.10.2005 con determinazione n°73 il Direttore Generale dell'Ente Foreste della Sardegna, in considerazione del carattere di pubblica utilità dell'intervento, ha autorizzato l'installazione dell'impianto di telecomunicazioni in oggetto;

- In data 14.03.2006 è stato firmato un accordo tra l'Ente Foreste della Sardegna e la Guardia di Finanza per la concessione dell'ospitalità nella struttura vedetta degli impianti radio di telecomunicazione, a titolo oneroso per la durata di anni 9 (nove) con scadenza il 31.12.2014;

- In data 19.12.2014 con nota n°185511/14 la Guardia di Finanza ha inviato al Servizio Territoriale di Cagliari la richiesta di rinnovo della concessione in scadenza e nelle more dell'istruttoria la proroga dell'utilizzo della struttura; -----

- In data 11/1/2015 con delibera n. 165 il Commissario straordinario dell'Ente Foreste ha stabilito:

1) parere favorevole per il rinnovo della concessione a favore della Guardia di Finanza, di parte dell'immobile vedetta di proprietà Ente Foreste, per ospitalità di apparecchiature radio di telecomunicazioni, in loc. Minni Minni nell'UGB Castiadas, agro del medesimo Comune, ubicato nel NCT nel foglio 55 mappale 13, per la du-

BOZZA CONVENZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 165 DEL 11/11/2015

rata di anni 9 (NOVE), dietro corresponsione di un canone annuo di € 174,75 (euro centosettantaquattro/75) da rivalutare secondo indici ISTAT annualmente.

2) acquisire a cura e spese della Guardia di Finanza la documentazione comprovante il rispetto dei valori di esposizione a campi elettromagnetici ai sensi della normativa in vigore in materia di sicurezza (D.lgs 81/08 art. 208 - All. XXXVI lettera A, e lettera B e s.m.i.), e il nulla osta da parte del C.F.V.A. che asseveri la non interferenza con i canali della rete radio regionale e di protezione civile. -----

3) di stipulare l'atto concessorio solo dopo aver acquisito la documentazione di cui al punto 2, e di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente delibera. -----

4) di consentire alla Guardia di Finanza l'utilizzo della struttura nelle more dell'istruttoria amministrativa; -----

5) di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari per la stipula della convenzione e al controllo e verifica del rispetto delle condizioni e clausole in esso previste oltrech  ad intraprendere tutti i rapporti giuridici ed economici futuri, con la Guardia di Finanza per quanto concesso. -----

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, concordi stipulano quanto segue: -----

Art. 1

L'Ente Foreste della Sardegna concede alla Guardia di Finanza l'ospitalit  nella struttura denominata vedetta in localit  "Minni Minni" sita nell'UGB Castiadas agro del medesimo Comune distinta nel NCT nel foglio 55 mappale 13, per l'installazione delle apparecchiature radio di telecomunicazioni e il posizionamento

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 165 DEL 11/11/2015

di antenne nel terrazzo della medesima struttura, meglio identificata, per la porzione ed il perimetro, nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; -----

Art. 2

La durata della concessione è stabilita in anni nove (nove) poiché trattasi di un rinnovo a decorrere dalla data del 01/01/2015, pertanto con scadenza il 31.12.2023. -----

È espressamente esclusa la possibilità di tacito rinnovo e invece rimessa alla concessionaria la possibilità di domandare al concedente con istanza scritta da presentare almeno 30 giorni antecedenti la scadenza di quella in essere, il rinnovo, per uguale o diverso periodo comunque non superiore a nove anni della concessione medesima, e successiva approvazione da parte degli organi competenti dell'Ente Foreste della Sardegna. -----

È comunque escluso alcun onere od obbligo di rinnovare la concessione e invece rimessa alle parti ogni libertà in ordine al non rinnovo o in ordine al rinnovo secondo differenti termini e condizioni da concordarsi.-----

Il Concedente consente, invece, che la Concessionaria possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Concedente mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni. -----

Art. 3

La Guardia di Finanza (concessionaria) , si impegna a pagare, per la concessione d'uso della struttura di che trattasi, il canone annuo da versare anticipatamente corso entro il mese di gennaio in una unica soluzione, pari a € 174,75 (EURO cen-

BOZZA CONVENZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 165 DEL 11/11/2015

tosettantaquattro/75) da rivalutare annualmente secondi gli indici ISTAT .

Il pagamento dovrà essere effettuato con versamento sul c/c bancario Cod. IBAN

IT 34 P 02008 04810 000401039827 (conto Generale) intestato a Tesoreria

dell'Ente Foreste della Sardegna presso l'UNICREDIT S.p.A. Largo Carlo Felice,

27 - Cagliari, causale: Concess. vedetta Minni Minni Castiadas. -----

Art. 4

É vietata la sub-concessione diretta da parte della concessionaria a qualsiasi altra

persona fisica o giuridica -----

Art. 5

La concessionaria si impegna ad acquisire e consegnare al concedente la docu-

mentazione redatta da tecnico abilitato comprovante il rispetto dei valori di espo-

sizione a campi elettromagnetici ai sensi della normativa in vigore in materia di

sicurezza (D.lgs 81/08 art. 208 - All. XXXVI lettera A, e lettera B e s.m.i.), oltrechè

il nulla osta da parte del C.F.V.A. che asseveri la non interferenza con i canali del-

la rete radio regionale e di protezione civile, fornite a cura e spese della conces-

sionaria, e qualsiasi altro nulla osta e/o autorizzazione previsto dalle leggi in vigo-

re. -----

ART. 5

Al termine, naturale o anticipato, della concessione, è obbligo della concessionaria

rimettere a sue cure e spese in pristino l'area con rimozione di ogni apparecchia-

tura ed impianto. -----

L'area concessa dovrà, terminata naturalmente o anticipatamente la concessione,

essere riconsegnata nello stato di fatto e diritto tenuto al momento di concessione

libera da persone e/o cose. -----

È dato alla concessionaria il supplementare termine di giorni sessanta successivi

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 165 DEL 11/11/2015

alla scadenza o termine della concessione per provvedere alla consegna secondo i precedenti termini di fatto e diritto. L'inutile decorso del termine comporterà onere e diritto per l'Ente concedente di provvedervi di propria iniziativa e con risorse proprie domandandone ristoro, salvo il maggior danno, alla concessionaria. -----

ART. 6

La Società concessionaria dovrà limitarsi all'utilizzo dell'immobile e delle opere esistenti, secondo il progetto presentato all'Ente Foreste preliminarmente alla richiesta di autorizzazione, qualora intendesse apportare modifiche alle opere previste in progetto e a quelle esistenti, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzata dall'Ente concedente. -----

ART. 7

La costruzione delle opere e degli impianti, così come il loro esercizio per le attività della società concessionaria, non deve recare danni alle persone e al patrimonio forestale, e la concessionaria stessa dovrà attenersi a tutte le disposizioni che l'Ente concedente impartisce per la equilibrata e compatibile gestione delle aree.

ART. 8

Sono autorizzati ad accedere agli impianti per la manutenzione ordinaria e straordinaria fino ad un massimo di 6 (sei) persone per singolo intervento i cui nomi verranno comunicati al Servizio Territoriale di Cagliari; le predette persone, che agiscono in nome e per conto della società concessionaria, potranno accedere agli impianti installati nella foresta demaniale esibendo autorizzazione scritta predisposta dal Servizio territoriale dell'E.F.S.; gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni impartite e agli orari d'accesso che verranno fissati dal Servizio stesso per definiti giorni della settimana, salvo esigenze di somma urgenza. -----

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 165 DEL 11/11/2015

ART. 10

La Concessionaria manterrà sollevata ed indenne l'Ente Concedente da qual-siasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati in occasione dell'utilizzo e della gestione dell'impianto radio di telecomunicazione, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della Concessionaria medesima. -----

La Concessionaria solleva l'Ente Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni non imputabili a colpa o dolo dell'Ente Concedente che possano derivare all'impianto a causa del fatto doloso o colposo da parte di terzi. -----

La Concessionaria dovrà attenersi a tutte le disposizioni che l'Ente concedente impartirà per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. -----

La Concessionaria si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di telecomunicazioni ed a quelle che vengono emanate dai competenti organi durante il periodo di validità della presente concessione. Dovrà inoltre far eseguire ogni 24 mesi, ma solo dietro richiesta scritta dell'Ente concedente, le misurazioni in sito delle onde elettromagnetiche per l'accertamento del rispetto dei parametri di legge . -----

La Concessionaria ha, per ogni effetto e conseguenza, la custodia dell'area concessa. -----

ART. 11

Gravi inadempimenti o violazioni anche a solo una, o più, delle singole disposizioni del presente atto determina risoluzione, se esercitato il relativo diritto a farla valere, della concessione medesima, solo qualora siano decorsi inutilmente 30 giorni dalla diffida scritta ad adempiere inviata tramite A/R da parte della Concedente

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 165 DEL 11/11/2015

alla Concessionaria. -----

ART. 12

Tutte le spese inerenti il presente accordo sono a carico della Concessionaria.-----

ART. 13

Per quanto non previsto nella presente concessione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. -----

ART. 14

Il presente atto mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per la Concessionaria lo sarà per l'Ente solo dopo l'approvazione degli organi di controllo competenti e il rispetto delle clausole in esso contenute.-----

ART. 15

La presente concessione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n°42 e s.m.i. è soggetta a spese di Registrazione in caso d'uso da una delle parti interessate, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i. -----

ART. 16

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione/contratto è competente il Foro di Cagliari. -----

La presente scrittura privata è redatta in triplice copia originale, di cui due depositate agli atti dell'EFDS e l'altra a disposizione della Guardia di Finanza. -----

Sarà sottoposta alla registrazione in caso d'uso da una delle parti interessate, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i. -----

I predetti componenti consentono e autorizzano il trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto. -----

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 165 DEL 11/11/2015

Letto, approvato dai componenti i quali, dopo averlo dichiarato conforme a loro mandato e volere lo sottoscrivono qui appresso nonché sui margini delle pagine precedenti e sugli allegati. -----

Cagliari, lì __ novembre 2015

Per l'Ente Foreste della Sardegna

Il Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari:

dott. Michele Puxeddu

Per la Guardia di Finanza

il Tenente Colonnello

Dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX